SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1997, n. 383.

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visti l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire, con proprio decreto, le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo, nonché l'articolo 4, comma 2, del testo unico, che prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con proprio decreto, relativamente alle perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili nei limiti dei quali può essere concesso l'abbuono d'accisa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6228/UCL del 1° settembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Cali di lavorazione degli oli minerali

1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.

2. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.

3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'imposta sui prodotti sottoposti alle medesime.

Art. 2.

Cali di lavorazione dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici

1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo, di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle perdite riscontrate fino alla misura dell'1,5 per cento del quantitativo sottoposto alla rilavorazione.

2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Per l'impiego, in regime sospensivo, di alcole etilico, compreso quello contenuto negli aromi, nella preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle deficienze riscontrate in sede di inventario, purché non superino le seguenti misure, riferite al periodo preso a base per l'inventario:

a) 2,5 per cento dell'alcole impiegato, per le perdite connesse alle operazioni di trasformazione e preparazione;

b) le percentuali previste dalla normativa doganale, per i cali naturali relativi al periodo di trasformazione, preparazione e giacenza e per i cali tecnici relativi alle operazioni semplici di condizionamento.

4. Quando la deficienza riscontrata è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza, fino al limite determinato applicando la percentuale stabilita nel comma 3, lettera *a)*, eventualmente aumentata ai sensi del comma 5, all'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione dell'inventario, va ad incrementare il calo ammissibile relativo all'inventario successivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'alcole impiegato in regime sospensivo nella preparazione di prodotti destinati ad usi esenti o all'esportazione.

6. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuta dall'UTF o dalla dogana, per le lavorazioni successive alla richiesta medesima, un calo superiore a quello previsto dal comma 3, lettera *a)*, sulla base di esperimenti

eseguiti dall'UTF. La medesima procedura di determinazione del calo mediante esperimenti si applica anche nel caso di impiego in regime sospensivo di prodotti alcolici diversi dal'alcole etilico e dagli aromi, di fabbricazione di prodotti diversi da quelli dei commi 3 e 7, o quando nell'opificio venga introdotto, per il completamento della lavorazione, alcole contenuto in prodotti provenienti da altri opifici. Resta ferma la facoltà dell'UTF di eseguire riscontri, mediante esperimenti, per verificare la congruità delle perdite, anche se contenute nei limiti previsti dai commi 3 e 7; per i depositi sotto il controllo della dogana tali esperimenti vengono effettuati su richiesta della dogana medesima.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche per la preparazione degli aromi, in regime sospensivo, sostituendo alla percentuale indicata nel comma 3, lettera *a),* quella del 7 per cento.

8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7 tengono, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, registrazioni contabili, relativamente:

a) al magazzino dell'alcole da impiegare;

b) all'opificio di trasformazione;

c) al magazzino del prodotto condizionato.

9. Per la scritturazione e la conservazione dei registri utilizzati per le contabilizzazioni di cui al comma 8 si seguono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Negli opifici di cui al comma 8, le operazioni d'inventario riguardano distintamente il magazzino dell'alcole, l'opificio di trasformazione considerato nel suo complesso ed il magazzino dei prodotti condizionati. Gli inventari ordinari hanno periodicità annuale; resta ferma la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno.

11. Nei depositi fiscali di vino sono ammessi cali di lavorazione nelle misure derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768.

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale.

2. In caso di variazione d'aliquota nel periodo cui si riferisce l'inventario, la liquidazione dell'imposta è effettuata ripartendo le deficienze eccedenti i cali ammissibili all'abbuono proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Il precedente regime di abbuono dei cali di lavorazione dell'alcole etilico si applica fino al primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I fabbricanti che intendano beneficiare immediatamente della nuova normativa comunicano all'UTF o alla dogana competenti la consistenza delle giacenze, rilevata sotto la propria responsabilità, perché sia presa a base per l'elaborazione del primo inventario, riferito alla data del rilevamento della consistenza delle giacenze.

2. All'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione del primo inventario, si applica, in occasione dell'inventario successivo, la percentuale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a).*

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, si intende abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 295

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente «testo unico») approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995 è il seguente: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del testo unico è il seguente: «2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 4, comma 2, del testo unico, vedansi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 4, comma 2, del testo unico, vedansi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996, è il seguente:

«Art. 12 (*Scritturazione e conservazione dei registri*). — 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale».

— Il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'agricoltura 19 dicembre 1994, n. 760, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie relative ai documenti di trasporto ed alla tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87.

2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e annotata nei registri».

Nota all'art. 5:

— Il decreto ministeriale 21 settembre 1988, n. 437, recante disposizioni per le ditte produttrici di bevande alcoliche, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1988.

97G0413

DECRETO 30 settembre 1997, n. **384**.

Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha integrato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'inserimento degli articoli 43-*bis* e 43-*ter* concernenti, rispettivamente, la cessione dei crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e la cessione, in tutto o in parte, delle eccedenze di imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi, risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un gruppo, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo;

Visto l'articolo 3, comma 95 e 96, della citata legge n. 549/1995, che stabilisce condizioni e limiti con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 43-*bis* e 43-*ter* introdotti dall'articolo 3, comma 94, lettera *b)*, della legge medesima;

Visto l'articolo 3, comma 97, della citata legge n. 549/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze per l'applicazione dei commi da 94 a 96 dello stesso articolo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere n. 29 espresso dalla commissione consultiva, istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 20 e 22 febbraio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata in data 18 luglio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Cessione dei crediti

1. I crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati nonché dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere ceduti secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. La cessione, da operarsi con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio, deve riguardare l'intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi, ivi compreso quello derivante da imposte sostitutive, dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese e dal contributo al Servizio sanitario nazionale.

3. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte previsti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. È nullo ogni patto contrario.

4. Per essere efficace, l'atto di cessione è notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto.

5. Anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri della Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta.

6. Ferma rimanendo l'applicazione dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 nei confronti del soggetto cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti. Per assicurare il recupero del credito erariale sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non può opporsi il difetto di notifica.

7. L'atto di cessione dei crediti di cui al comma 1 è inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se:

a) al momento della notifica, l'Amministrazione ha già proceduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento;

b) è stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha già proceduto alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso al Ministero del tesoro;

c) al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione. In tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo.

8. Le cessioni di crediti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1995, in conformità alle norme contenute negli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923, sono efficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a condizione che le parti provvedano al rinnovo della notifica secondo le modalità previste dal precedente comma 4.

Art. 2.

Cessioni delle eccedenze di imposta nell'ambito del gruppo societario

1. La cessione delle eccedenze d'imposta, quali somme a credito per cui non viene chiesto in dichiarazione il rimborso bensì il loro riporto per lo scomputo dagli importi delle imposte eventualmente dovute per il periodo d'imposta successivo, può avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso. L'ente o la società cedente indica nella predetta dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito di imposta ceduto, a pena di inefficacia, gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti.

2. Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti, anche in acconto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Il cessionario indica nella dichiarazione dei redditi l'ammontare delle eccedenze ricevute, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

4. Per le cessioni delle eccedenze disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, e la responsabilità in solido del cessionario prevista dal comma 6 dello stesso articolo opera a prescindere dall'effettivo utilizzo delle eccedenze stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
registro n. 2 Finanze, foglio n. 296

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 87, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».

— Il testo dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è il seguente:

«Art. 44 *(Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate).* — Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 3 per cento (*) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma, e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta».

— Il testo dell'art. 43 del già citato D.P.R. n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 43 *(Recupero di somme erroneamente rimborsate).* — L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento».

— Il testo degli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) sono rispettivamente i seguenti:

«Art. 69. — Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera *a)*.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo».

«Art. 70. — Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato *E*, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato *F*, della legge medesima».

97G0414

(*) Misura così ridotta a dcorrere dal 1° gennaio 1994, dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 1997.

Approvazione della deliberazione n. 117 del 17 luglio 1997, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro, concernente il condono per inadempienze contributive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro ed il relativo regolamento di attuazione, approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995;

Visti gli articoli 12, 17 e 18 della legge 5 agosto 1991, n. 249;

Visto l'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che conferisce poteri regolamentari agli enti previdenziali privatizzati;

Visto l'art. 4, comma *6-bis*, della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, che consente agli enti previdenziali privatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive;

Esaminata la delibera assunta dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro, in data 17 luglio 1997, n. 117;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla approvazione della citata delibera;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato, la delibera n. 117 adottata, in data 17 luglio 1997, dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro, concernente il condono per inadempienze contributive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

ALLEGATO

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Oggetto: condono per inadempienze contributive.

Il Consiglio di amministrazione del 17 luglio 1997

Vista la legge 1100/1971;

Vista la legge di riforma dell'Ente n. 249/1991;

Visti lo statuto dell'Ente trasformato in «Associazione», e il relativo regolamento di attuazione approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 509/1994, con decreto interministeriale del 2 agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 2, 3, 4 del 6 ottobre 1995;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 che conferisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adozione di provvedimenti;

Tenuto conto che il vigente quadro normativo che disciplina il regime sanzionatorio di cui agli articoli 12, 17 e 18 della legge di riforma dell'Ente 5 agosto 1991 n. 249 prevede quanto segue:

Obblighi	Inadempienze	Sanzioni
Versamento contributivo soggettivo	Morosità	Sino al 1996 sono state applicate dai concessionari; in caso di versamento diretto all'Ente si applica l'interesse legale *pro-tempore;* Dal 1997 si applica una somma aggiuntiva di lire 50.000 per ogni rata non pagata oltre l'interesse legale aumentato di 5 punti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
	Evasione: mancata comunicazione di cessata iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria	Interesse legale *pro-tempore* aumentato di 5 punti da decorrere dall'anno o dal mese della cessazione;
Dichiarazione e versamento contributo integrativo	Ritardo entro 90 giorni	25% del contributo integrativo oltre gli interessi del 12% annuo su contributo e sanzione civile dal 1° gennaio dell'anno di riferimento fino alla data della regolarizzazione;
	Ritardo oltre 90 giorni	100% del contributo integrativo oltre gli interssi del 12% annuo su contributo e sanzione del 1° gennaio dell'anno di riferimento fino alla data della regolarizzazione.

Tenuto conto delle forti istanze pervenute dalla categoria, al fine di potersi avvalere, in materia di regolarizzazione degli adempimenti contributivi, di facoltà che, reiteratamente, nell'ultimo quinquennio, sono state concesse ad altre categorie del mondo del lavoro e, da ultimo, a quella degli avvocati ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge n. 662/1996;

Ritenuto nell'ambito del conferimento dei poteri deliberativi in materia di condono per inadempienze contributive, attribuito dall'art. 4, comma 6-*bis* della legge 28 maggio 1997 n. 140, di adottare il presente provvedimento, da assoggettare ad approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994;

Visto in particolare l'art. 4, comma 6-*bis* della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 che consente agli enti privatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive;

Considerato che detto conferimento di potere consente di attenuare il rigore del regime sanzionatorio attraverso l'introduzione di agevolazioni, mediante condono, senza peraltro scalfire e recare alcun pregiudizio al regime contributivo posto a salvaguardia del sistema pensionistico dell'ente;

Considerato altresì che l'attuale regime sanzionatorio si appalesa inadeguato nei casi in cui dà luogo ad accumuli di credito di bilancio, sovente di imputazione pluriennale, talora al margine della esigibilità, certamente distorsivi della realtà economico-patrimoniale della gestione;

Ritenuto opportuno di assicurare il tempestivo introito dei flussi di finanziamento contributivo anche al fine di ridurre i crediti esposti in bilancio e ricondurli a valori concretamente esigibili;

Ravvisata l'esigenza che l'applicazione di agevolazioni transitorie abbia carattere di eccezionalità;

Sentita la commissione previdenza dell'ente nella riunione del 10 luglio 1997;

Letta la memoria della direzione generale di cui alla nota 428/DG del 16 luglio 1997;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

Delibera n. 117

per i motivi indicati in premessa e che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della presente deliberazione da parte dei Ministeri vigilanti, i consulenti del lavoro possono regolarizzare la propria posizione assicurativa e contributiva, nei limiti dei periodi per i quali non è ancora maturata la prescrizione, effettuando le comunicazioni dei dati afferenti i corrispettivi percepiti in relazione alla attività di consulente del lavoro nonché i versamenti dei contributi, di carattere soggettivo e integrativo, di cui all'art. 27 della legge 1100/1971, all'art. 12 della legge 249/1991, all'art. 5 della legge 379/1990 nonché agli artt. 13 e 17 legge 249/1991. La domanda di condono può essere presentata anche dai superstiti o dagli eredi del consulente del lavoro;

2) coloro che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 1) debbono far pervenire, entro l'anzidetto termine di centottanta giorni, le relative domande su apposito modulo predisposto dall'ente, nonché provvedere al contestuale versamento dei contributi dovuti di carattere soggettivo ed integrativo, con maggiorazione degli interessi legali al tasso *pro-tempore* vigente, dovuti sino ad un massimo del quarantacinque per cento, calcolati dal 1° gennaio dell'anno di riferimento di ciascun contributo fino alla data di presentazione della domanda di condono.

Le somme dovute debbono essere versate con le modalità sottoindicate:

a) fino ad un milione di lire dovuto complessivo, in unica rata da versare contestualmente alla domanda di condono;

b) oltre un milione di lire dovuto complessivo, in due rate di pari importo di cui la prima da versare contestualmente alla domanda di condono e la seconda entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima;

3) coloro che hanno un debito complessivo per capitali ed interessi superiore ad un milione di lire possono chiedere la rateizzazione fino ad un massimo di sei rate trimestrali la prima delle quali da corrispondere contestualmente alla presentazione della domanda e le residue da corrispondere in ciascun successivo trimestre di cui il primo decorrente dall'anzidetto termine di centottanta giorni fissato per la presentazione della domanda. Per la rateizzazione sono dovuti gli ulteriori interessi di dilazione al tasso annuo dell'otto per cento da calcolare a decorrere dalla seconda rata;

4) possono avvalersi del condono anche coloro ai quali l'ente ha già richiesto il versamento di somme per sanzioni o maggiorazioni — con scadenza entro il periodo utile per la presentazione della domanda di condono — in base al vigente regime sanzionatorio ma che non hanno effettuato o completato, entro il termine di cui al precedente punto 1), detto versamento;

5) coloro che non ottemperino compiutamente al pagamento delle somme dovute decadono dal diritto al condono. Le somme già versate a tale titolo vengono acquisite dall'ente in conto di quanto dovuto dall'iscritto in applicazione del vigente regime sanzionatorio;

6) la domanda di condono è ammissibile se accompagnata dal versamento del totale dovuto o dall'importo della prima rata, da comprovare allegando copia della ricevuta del pagamento da effettuare con le modalità stabilite dall'amministrazione.

La presente deliberazione viene trasmessa per l'approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Il presidente: INNOCENTI

97A8759

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.A.So.Cu.S.» a r.l., in Stilo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.A.So.Cu.S.» a r.l., con sede in Stilo, costituita per rogito notaio M. Errico in data 2 dicembre 1985, repertorio n. 5875, registro società n. 1613, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8760

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Me.Fl.Or.» a r.l., in Rizziconi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.Me.Fl.Or.» a r.l., con sede in Rizziconi, costituita per rogito notaio L. Calogero in data 13 settembre 1988, repertorio n. 6873, registro società n. 2311, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8761

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Contezza» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Contezza» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 16 novembre 1984, repertorio n. 7085, registro società n. 26/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8762

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. agric. Mamertina C.A.M.» a r.l., in Oppido Mamertina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. agric. Mamertina C.A.M.» a r.l., con sede in Oppido Mamertina, costituita per rogito notaio F. M. Albanese in data 5 dicembre 1988, repertorio n. 20146, registro società n. 2368, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8763

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cosas» a r.l., in Caulonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cosas» a r.l., con sede in Caulonia, costituita per rogito notaio E. Labbadia in data 15 novembre 1984, repertorio n. 27584, registro società n. 1378, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8764

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gnosis 2000» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Gnosis 2000» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F.M. Albanese in data 18 gennaio 1989, repertorio n. 20388, registro società n. 123/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8765

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Triangolo» a r.l., in Villa S. Giovanni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Triangolo» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio O. Carillio in data 29 marzo 1985, repertorio n. 4504, registro società n. 216/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8766

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Braccianti operai al lavoro», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 maggio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Braccianti operai al lavoro», B.U.S.C. n. 4305/174473, con sede in Bitonto, costituita per rogito dott. Michele Allegretti in data 10 ottobre 1979, repertorio n. 59985, registro imprese n. 11717, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8793

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coopercasa», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 novembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Coopercasa», con sede in Bari, B.U.S.C. n. 6973, costituita per rogito del notaio dott. Giuseppe Ladisa in data 28 febbraio 1991, repertorio n. 2587, registro imprese n. 27531, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8794

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ta.Ba.», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 marzo 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ta.Ba.», B.U.S.C. n. 3707/159442, con sede in Barletta, costituita per rogito dott. Giangrosso Sigismundo in data 28 dicembre 1978, repertorio n. 5994, registro imprese n. 3648, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8795

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Con.Art.Ed.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 marzo 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Con.Art.Ed.», B.U.S.C. n. 6055/225695, con sede in Molfetta, costituita per rogito dott. Della Ratta Concetta Adriana in data 4 dicembre 1986, repertorio n. 2192, registro imprese n. 7935, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8796

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vigilanza campestre», in Grumo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 marzo 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Vigilanza Campestre», B.U.S.C. n. 5301/206839, con sede in Grumo, costituita per rogito dott.ssa Anna Spadone in data 12 ottobre 1984, repertorio n. 5369, registro imprese n. 16485, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8797

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sizeros», in Noicattaro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 maggio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Sizeros», B.U.S.C. n. 6450/238553, con sede in Noicattaro, costituita per rogito dott. Pasquale Maddalena in data 23 novembre 1988, repertorio n. 27089, registro imprese n. 24039, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8798

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Cavamonti G. Garibaldi», in Gravina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 aprile 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Cavamonti G. Garibaldi», B.U.S.C. n. 1322/17893, con sede in Gravina, costituita per rogito dott. Michele Borraccia in data 9 dicembre 1947, repertorio n. 5764, registro imprese n. 3128, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8799

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Allevatori Coldiretti», in Corato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 maggio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Allevatori Coldiretti», B.U.S.C. n. 5480/212045, con sede in Corato, costituita per rogito dott. Michele Costantini in data 15 marzo 1985, repertorio n. 178155, registro imprese n. 6746, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8800

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia», in Grumo Appula.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 febbraio 1995 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Apulia», B.U.S.C. n. 6493/240333, con sede in Grumo Appula, costituita per rogito dott. Somma Michele in data 24 febbraio 1989, repertorio n. 27262, registro imprese n. 24497, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8801

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Max nuovo consorzio cooperativo», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Max nuovo consorzio cooperativo», B.U.S.C. n. 7025/254146, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Ernesto Fornaro in data 1° agosto 1990, repertorio n. 60895, registro imprese n. 26607, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8802

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.T.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.T.», B.U.S.C. n. 5663/216004, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Enrico Amoruso in data 27 dicembre 1985, repertorio n. 42250, registro imprese n. 18984, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8803

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Tarquiniese», in Tarquinia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Tarquiniese», con sede nel comune di Tarquinia, costituita per rogito notaio Umberto Leonelli in data 4 settembre 1911, tribunale di Civitavecchia, registro imprese n. 87/69, B.U.S.C. posizione n. 47/41431, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8837

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Axia», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Axia», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Giuseppe Dominici in data 5 aprile 1985, repertorio n. 3196, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 5431, B.U.S.C. posizione n. 1513/211043, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8838

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Caseificio sociale Antonicelli», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Caseificio sociale Antonicelli», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Luciano D'Alessando in data 27 febbraio 1987, repertorio n. 65737, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 6481, B.U.S.C. posizione n. 1609/225686, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8839

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. agricola tra reduci e combattenti», in Ischia di Castro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. agricola tra reduci e combattenti», con sede nel comune di Ischia di Castro, costituita per rogito notaio Togandi Giuseppe in data 25 luglio 1975, repertorio n. 4009, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2441, B.U.S.C. posizione n. 987/141207, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8840

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Valentino e Ilario», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S. Valentino e Ilario», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Luigi Orzi in data 22 marzo 1991, repertorio n. 39999, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 85557, B.U.S.C. posizione n. 1768/252352, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8841

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lea», in Soriano nel Cimino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguità nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Lea», con sede nel comune di Soriano nel Cimino, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 3 giugno 1980, repertorio n. 22740, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3509, B.U.S.C. posizione n. 1295/177337, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8842

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola mista», in Tarquinia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 993 del 24 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola mista», con sede nel comune di Tarquinia, costituita per rogito notaio Giuseppe Capparella in data 4 marzo 1969, repertorio n. 137196, tribunale di Civitavecchia, registro imprese n. 57/69, B.U.S.C. posizione n. 752/108007, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 27 ottobre 1997

Il direttore: BARBATO

97A8843

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 ottobre 1997.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per il rilascio dei certificati di registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, gli autoveicoli con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da autoveicoli con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate, che attraversano l'Austria (per effettuare trasporti in conto proprio oppure in conto terzi) devono essere dotati di un dispositivo elettronico che consente il computo automatico degli ecopunti (ecopiastrina).

Art. 2.

1. L'attivazione della ecopiastrina è subordinata a:
1) certificato di registrazione del veicolo;
2) COP-dokument del veicolo;
3) carta di circolazione del veicolo;

2. Per quanto riguarda i documenti indicati ai punti 2 e 3 del precedente comma, si richiamano le disposizioni che ne regolamentano il rilascio.

Art. 3.

1. L'impresa titolare di ecopunti per ottenere i certificati di registrazione dei singoli veicoli in disponibilità che intende utilizzare per attraversare il territorio austriaco deve presentare una domanda, formulata secondo l'allegato schema (allegato 1) indirizzata a Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma.

2. La domanda, in carta semplice e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, deve essere corredata da un'attestazione di versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 per l'assolvimento dell'imposta di bollo e da un'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c.c.p. 9001 per ogni dieci certificati di registrazione richiesti.

Art. 4.

1. I veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 non hanno necessità di presentare il COP-dokument per l'inizializzazione dell'ecopiastrina.

2. I veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e che successivamente a tale data hanno subito un cambio di motore sono soggetti, per l'inizializzazione dell'ecopiastrina, alla normativa indicata all'art. 2 del presente decreto relativamente ai documenti richiesti.

3. Il certificato di registrazione non potrà essere rilasciato ai veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 1990 che non sono ancora in possesso del relativo COP-dokument.

Art. 5.

1. L'impresa presenta alle stazioni di inizializzazione, indicate nella circolare esplicativa, l'autoveicolo su cui deve essere applicata l'ecopiastrina e i documenti elencati all'art. 2 relativi all'autoveicolo.

2. Ottenuta l'inizializzazione, l'ecopiastrina verrà applicata sul parabrezza dell'autoveicolo da parte di personale specializzato in servizio presso la stazione di inizializzazione.

3. Dopo l'effettuazione delle operazioni descritte, per ogni transito verranno automaticamente defalcati dall'ammontare complessivo degli ecopunti dell'azienda, gli ecopunti indicati nell'ecopiastrina.

4. A bordo dell'autoveicolo dotato di ecopiastrina dovrà essere conservato il Cop-dokument e il certificato di registrazione vistato dall'autorità che ha inizializzato l'ecopiastrina.

Art. 6.

1. L'ecopiastrina è dotata di un pulsante, che attiva una luce di colore rosso o verde, da utilizzarsi in funzione del tipo di viaggio che dovrà essere effettuato.

2. Il colore rosso indica un transito per il quale vengono sottratti ecopunti; il colore verde indica un viaggio non soggetto a ecopunti (bilaterale oppure viaggi esenti ai sensi dell'allegato *C* del regolamento (CEE) 3298/94 del 21 dicembre 1994 oppure autoveicoli accompagnati da autorizzazione CEMT valida in Austria).

3. L'indicazione del tipo di viaggio che l'autoveicolo sta per effettuare deve essere fatta prima di entrare in territorio austriaco.

4. In caso di dichiarazione non corrispondente al tipo di viaggio che si sta effettuando il vettore sarà soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico austriaco.

5. Al momento in cui il veicolo lascia il territorio austriaco la luce dell'ecopiastrina diventa di colore rosso indipendentemente dal tipo di dichiarazione di viaggio effettuata in precedenza; pertanto in caso di mancata dichiarazione, per il viaggio successivo verranno sottratti ecopunti anche se si sta effettuando un viaggio esente.

Art. 7.

1. L'impresa che ha esaurito la propria dotazione di ecopunti automaticamente viene inserita in una «lista nera».

2. Le imprese comprese nella «lista nera» i cui autoveicoli effettuano transiti in Austria soggetti ad ecopunti, potranno essere soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico austriaco.

Art. 8.

1. Le domande di trasferimento di ecopunti possono essere presentate, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 82/1988, in qualunque periodo dell'anno.

2. Per quanto riguarda gli ecopunti trasferiti e da utilizzare, una volta autorizzato il trasferimento amministrativo, gli ecopunti oggetto del trasferimento verranno sottratti immediatamente alla disponibilità dell'impresa cedente.

3. La disponibilità degli ecopunti trasferiti ai sensi del comma precedente potrà essere attivata per l'impresa cessionaria soltanto dalla prima settimana del mese successivo a quello di definizione amministrativa della pratica.

4. Nei casi di trasferimento disciplinati dall'art. 43 della legge n. 298/1974, l'attivazione a favore dell'impresa cessionaria degli ecopunti già utilizzati dall'impresa cedente potrà avvenire con l'assegnazione degli ecopunti dell'anno successivo, nell'ambito della disciplina che la regolamenta.

5. Il trasferimento di ecopunti al di fuori delle ipotesi previste all'art. 43 della citata legge è ammesso soltanto per quelli da utilizzare.

6. Le imprese che hanno ceduto in tutto o in parte la propria dotazione di ecopunti non potranno ottenerne di ulteriori da parte dell'Amministrazione nel corso dei dodici mesi successivi alla data in cui è stata effettuata la cessione.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

Alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Nr. iscrizione albo trasportatori: ....
(o n. elenco imprese in conto proprio)

La sottoscritta impresa ...., con sede in ...., via .... c.a.p. .... assegnataria di ecopunti per l'anno 1998, chiede il rilascio dei certificati di registrazione per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli:

Targa .... Targa....................................
Targa .... Targa....................................
Targa .... Targa....................................
Targa .... Targa....................................
Targa .... Targa....................................

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

97A8829

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dutimelan».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Hoechst Marion Roussel dichiara la sospensione della commercializzazione a partire dal 20 ottobre 1997 delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
DUTIMELAN 815	10 dosi	022797017
DUTIMELAN 815	«mite» 10 dosi	022797031

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8786

DECRETO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ketotifene Istoria».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istoria dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istoria è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
KETOTIFENE ISTORIA	30 capsule 1 mg	026241012

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8787

DECRETO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Psoriderm».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istoria dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istoria è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
PSORIDERM	crema g 40 0,25%	025794025
PSORIDERM	crema g 40 0,5%	025794049
PSORIDERM	crema g 40 1%	025794064

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8788

DECRETO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Verbex».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istoria dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istoria è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
VERBEX	bb im. 10 fiale 10 mg/3ml	026967137
VERBEX	20 capsule molli 100 mg	026967152

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8789

MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 30 ottobre 1997.

Criteri e modalità per il riconoscimento alle associazioni di promozione sociale del contributo previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 679.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;

Vista la legge 19 novembre 1987, n. 476, concernente la nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 679, che ha autorizzato la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1996, ai fini della concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1997, con il quale si è dato luogo all'assegnazione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1. lettera *a)*, della precitata legge n. 476 del 1987, della quota del 65 per cento dello stanziamento concernente l'anno 1996;

Considerato che occorre provvedere alla ripartizione e all'assegnazione della quota dei fondi stanziati a favore delle associazioni di cui all'art. 1, lettera *b)*, della legge n. 476 del 1987 per la parte prevista dall'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissibilità delle associazioni di promozione sociale al contributo, in relazione ai requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 476 del 1987 citata in premessa deve tenersi conto:

a) del requisito di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, rilevato da specifica attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente;

b) del requisito di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, rilevato dallo statuto e dal verbale di elezione gli organi di amministrazione in carica.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, lettera *g)*, della sopracitata legge n. 476 del 1987, possono essere ammesse al contributo anche associazioni che, pur avendo sede unica o sedi in meno di dieci regioni, dimostrino con apposita relazione di aver svolto attività di promozione sociale sull'intero territorio nazionale o almeno in dieci diverse regioni da non meno di tre anni.

Art. 2.

Ai fini della ripartizione delle disponibilità di lire 1.400 milioni per il 1996 da assegnare alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede sulla base dei seguenti criteri e modalità:

1) una quota pari al 20 per cento della disponibilità per ciascun anno è ripartita in eguale misura soltanto tra le associazioni che dimostrino di avere almeno dieci sedi localizzate in regioni diverse e operanti da oltre tre anni;

2) una quota pari al 20 per cento della disponibilità per ciascun anno è ripartita in proporzione al numero degli associati, corrispondente al numero dei soci paganti, rilevati sulla base di attestazione del presidente del sodalizio e comprovati da corrispondenti entrate alla voce «quote associative» del conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, nonché al numero dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta, da rilevare con attestazione del presidente del sodalizio stesso, che deve trovare riscontro in specifiche voci di spesa finalizzate o comunque in idonea documentazione contabile;

3) una quota pari al 60 per cento della disponibilità annua è ripartita in favore delle associazioni in proporzione alle spese correnti erogate da ciascuna di esse nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo, limitatamente alla quota direttamente connessa con il concreto svolgimento di attività di promozione sociale: tali spese sono desunte dalle specifiche voci del relativo conto consuntivo e devono trovare riscontro nella relazione sull'attività svolta da ciascuna associazione.

Sono escluse dal computo tutte quelle spese che risultino erogate dalle associazioni in corrispondenza di contribuzioni finalizzate.

Roma, 30 ottobre 1997

Il Ministro: TURCO

97A8830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto della Trieste e Venezia Assicurazioni Società per azioni ora Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel Società per azioni. (Provvedimento n. 694).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1975 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti di estensione;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 25 giugno 1997, concernente la modifica degli articoli 1 e 5 dello statuto sociale, per effetto rispettivamente della variazione della denominazione sociale e dell'attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale;

Visto il decreto di omologa del 19 settembre 1997, relativo alla suddetta riunione dell'assemblea straordinaria del 25 giugno 1997, rilasciata dal tribunale di Trieste;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a. con le modifiche di cui all'art. 1, relativo alla variazione della denominazione sociale da «Trieste e Venezia Assicurazioni Società per azioni» a «Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel Società per azioni», in forma abbreviata «Genertel» ed all'art. 5, relativo all'attribuzione al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da lire 11 miliardi a lire 26 miliardi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A8790

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 12 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1990) relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze naturali - tabella XXIV;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 20 settembre 1996 relativa all'inserimento dell'indirizzo «Conservazione della natura e delle sue risorse» nel corso di laurea in scienze naturali, che è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 23631 del 21 novembre 1996;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo sull'autonomia didattica e le norme transitorie, inviato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 89 dello statuto relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze naturali) è abrogato e sostituito dal seguente:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 89. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni ed è articolato in tre indirizzi:

1) generale-didattico con due orientamenti: generale e didattico;

2) paleobiologico;

3) conservazione della natura e delle sue risorse.

Prevede ventitre insegnamenti annuali, dei quali sedici obbligatori comuni e sette di indirizzo: di questi cinque sono obbligatori e due a scelta dello studente.

Nel primo anno vengono, inoltre, organizzati due corsi integrati introduttivi, dei quali uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione ciascuno, secondo lo schema sottoriportato.

Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additività dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista.

I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non hanno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia: citologia. Tessuti, sistemi, piani di struttura dell'organismo. Funzioni generali. Genetica. Specie, tassonomia, evoluzione. Riproduzione, sviluppo, differenziamento. Ecologia. Etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti di: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia e comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra indicati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra: erosione, morfogenesi, cartografia. Sedimentazione, ambienti e facies.

I fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia. Magmatismo e metamorfosi. Tettonica.

Geometrie e processi deformativi. Dinamica delle zolle litosferiche orogenesi. Storia geologica della Terra dal Precambriano al Fanerozoico. Elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione di docenti di: geografia, paleontologia, mineralogia, petrografia, e comunque, non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà, nell'organizzare detti corsi integrati, indica, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi in laboratorio e, o sul campo, di casi che si presentino ad approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Non più di due insegnamenti annuali possono essere suddivisi in insegnamenti semestrali compatti.

Il numero delle ore di insegnamento è contenuto in 1.800 ore complessive esclusi corsi introduttivi.

Ogni corso annuale dispone di non meno di 70 e non più di 90 ore; quelli semestrali non meno di 45 ore.

Ai fini degli esami di profitto più insegnamenti possono essere accorpati secondo criteri di affinità, su deliberazione del consiglio del corso di laurea e della facoltà, in modo che però lo studente debba superare non meno di ventun esami.

Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi secondo le norme vigenti.

Sono insegnamenti obbligatori di base, dei quali l'ordine degli studi prevede la ripartizione per anno:

1) istituzioni di matematiche

2) fisica

3) chimica generale ed inorganica

4) chimica organica

5) anatomia comparata

6) botanica

7) botanica sistematica

8) ecologia
9) fisiologia generale
10) antropologia
11) genetica
12) geografia
13) geologia
14) mineralogia
15) paleontologia
16) zoologia.

I corsi 1, 2, 3 devono prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento.

I corsi 1 e 2 vanno coordinati per assicurare elementi di statistica e di informatica.

Il corso 4 comprende elementi di bioorganica.

Il corso 5 comprende elementi di embriologia comparata e casuale.

I corsi 5 e 10 coordinano tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

Il corso 12 comprende elementi di meteorologia e climatologia.

Il corso 13 comprende elementi di rilevamento geologico.

Il corso 14 comprende elementi di petrografia.

Il corso 16 comprende elementi di etologia e di sistematica zoologica.

Gli indirizzi e i relativi insegnamenti sono i seguenti:

A) INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO.

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo attraverso contenuti e metodologia idonei, allo studio dei processi e dei sistemi naturali visti nella dimensione spazio-temporale.

Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore che professionista.

Con l'orientamento didattico ci si propone di sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

17) fisiologia vegetale
18) geografia fisica
19) sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti dell'ordinamento generale:

20) biologia cellulare
21) petrografia.

Insegnamenti dell'ordinamento didattico:

20) anatomia umana
21) laboratorio di esperienze didattiche biologiche.

Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.

B) INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO.

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea e tale da consentirgli di poter affrontare uno studio integrato della evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie animali e vegetali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi, agli ambienti di sedimentazione e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia:

17) sistematica e filogenesi animale
18) stratigrafia
19) paleobotanica
20) paleontologia dei vertebrati
21) micropaleontologia.

Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.

C) INDIRIZZO «CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE».

Questo indirizzo è finalizzato ad assicurare al naturalista competenze specifiche da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nell'attività di consulenza e progettazione nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni culturali, nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici. Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista, sia per la compilazione dei dossier di impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

Discipline caratterizzanti:

1) Conservazione della natura e delle sue risorse (3 moduli) - settori D02A - E03A
2) Geologia ambientale (2 moduli)
3) Geobotanica (2 moduli) - settore E01C
4) Sedimentologia e regimi dei litorali - settore D01B.

Due corsi complementari a scelta dello studente:

uno del gruppo E:
- Ecologia delle acque interne (E03A)
- Ecologia applicata (E03A)
- Fitogeografia (E01D)
- Genetica di popolazioni (E11X)
- Ecologia del suolo (E03A)
- Fitosociologia (E01D)

uno del gruppo D:
- Geologia regionale (D01B)
- Mineralogia applicata (D03A)
- Petrografia applicata (D03B)
- Geochimica (D03C)
- Petrologia (D03B)
- Mineralogia dei sedimenti e dei suoli (D03A)
- Conservazione dei monumenti lapidei (D03A e D03B).

Nei quattro anni di corso devono essere organizzate dal consiglio del corso di laurea e della facoltà escursioni per l'attività di studio sul campo.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito almeno 23 insegnamenti e superati i relativi esami, oltre al colloquio di lingua inglese.

Il diploma riporta il titolo di laurea in scienze naturali, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco degli insegnamenti facoltativi attivati in facoltà:

1) biologia dello sviluppo
2) biologia marina
3) chimica biologica
4) chimica fisica
5) citologia e istologia
6) cristallochimica
7) cristallografia
8) embriologia e morfologia sperimentale
9) entomologia
10) etologia
11) fisica terrestre
12) fitogeografia
13) geochimica
14) geofisica
15) geologia applicata
16) geologia storica
17) geologia stratigrafica
18) idrobiologia
19) idrogeologia
20) igiene
21) microbiologia generale
22) micropaleontologia
23) mineralogia applicata
24) paleontologia
25) paleontologia stratigrafica.

Sono inoltre facoltativi, tranne che per gli indirizzi o gli orientamenti sottoindicati, i seguenti insegnamenti di indirizzo:

1) anatomia umana (*a*)
2) conservazione della natura e delle sue risorse
3) didattica delle scienze naturali (*a*)
4) fisiologia vegetale (*c*)
5) geobotanica
6) geografica fisica (*c*)
7) geologia ambientale
8) geologia regionale
9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra
10) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici
11) paleontologia umana e paleontologica
12) palinologia
13) paleobotanica (*d*)
14) paleontologia dei vertebrati (*a*)
15) petrografia (*b*)
16) sedimentologia e regime dei litorali
17) stratigrafia (*a*)
18) telerilevamento delle risorse ambientali
19) zoocenosi e protezione della fauna.

(*a*) Escluso orientamento didattico dove è fondamentale.
(*b*) Escluso orientamento generale dove è fondamentale
(*c*) Escluso indirizzo generale e didattico dove è fondamentale.
(*d*) Escluso indirizzo paleobiologico dove è fondamentale.

Discipline di cui si propone l'inserimento *ex novo* in statuto:

1) aerobiologica (*)
2) analisi degli ecosistemi
3) biologia e sistematica delle alghe (*)
4) biotecnologie vegetali (*)
5) citologia ed embriologia vegetale (*)
6) citotassonomia
7) ecologia ed acque interne
8) ecologia microbiotica (*)
9) ecologia preistorica (*)
10) educazione ambientale
11) fitosociologia
12) geologia del quaternario (*)
13) geologia e paleontologia del quaternario
14) geologia marina
15) igiene ambientale
16) laboratorio di metodologie botaniche
17) metodologia didattica
18) micologia
19) museologia naturalistica (*)
20) sedimentologia e regime dei litorali
21) storia delle scienze naturali
22) ultrastrutture vegetali
23) zoocolture
24) zoogeografia
25) zoologia dei vertebrati.

(*) Non prioritarie.

Modena, 23 settembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A8767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1998 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 16 giugno 1997, n. 563472, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1998 con le seguenti risultanze:

Entrate previste L. 16.040.000.000;

Uscite previste L. 16.040.000.000.

97A8768

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione della commercializzazione della specialità medicinale per uso umano «HEMOFIL M»

Con decreto direttoriale 805/S.M.80/2280 del 28 ottobre 1997 la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «HEMOFIL M» - A.I.C. n. 027128014, limitatamente al lotto n. 97A06A096, è prolungata fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza del lotto stesso.

97A8791

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione sociale della società «Reveco-Fiduciaria S.r.l.», in Torino

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1997 il decreto interministeriale 6 novembre 1976 con il quale la società «Reveco-Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 21 luglio 1987, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Gabriel fiduciaria S.r.l.» o semplicemente «Gabrielfid S.r.l.».

97A8825

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 novembre 1997

Dollaro USA	1686,61
ECU	1935,22
Marco tedesco	980,19
Franco francese	292,64
Lira sterlina	2838,73
Fiorino olandese	869,61
Franco belga	47,520
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	257,54
Lira irlandese	2545,26
Dracma greca	6,240
Escudo portoghese	9,606
Dollaro canadese	1201,80
Yen giapponese	13,860
Franco svizzero	1203,00
Scellino austriaco	139,26
Corona norvegese	240,74
Corona svedese	224,91
Marco finlandese	326,07
Dollaro australiano	1189,23

97A8921

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500